

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI,
ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MARINO, MANZI
e RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81,
relativa all'elezione diretta del sindaco

ONOREVOLI SENATORI. - Scopo del presente disegno di legge è quello di eliminare una possibilità di interpretazione che può portare, come già accaduto, a evidenti violazioni della libera e democratica espressione della volontà popolare.

Si tratta della norma della legge per l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia che obbliga all'affissione all'albo pretorio del programma amministrativo dei candidati sia alla carica di sindaco che di presidente della provincia. Nella applicazione pratica, infatti, la legge 25 marzo 1993, n. 81, ha dimostrato limiti e difficoltà concrete. In molte province ed in molti comuni del nostro paese è potuto accadere che i programmi su cui i candidati e le forze politiche si impegnavano con il corpo elettorale, ancorchè presentati nei termini temporali e regolamentari, non sono stati affissi all'albo pretorio. Per questo motivo si è verificato il caso in cui il TAR del Lazio ha annullato l'elezione del presidente della provincia di Rieti su ricorso di quattro elettori che hanno denunciato la mancata affissione dei programmi all'albo pretorio.

Non ricade certo sulla responsabilità del candidato l'affissione o meno del programma all'albo pretorio, spettando ad esso unicamente la responsabilità di presentarlo nei termini previsti. L'annullamento delle elezioni per una questione di mera forma, considerando che tutta la campagna elettorale si è svolta sul programma presentato da ogni candidato e ampiamente noto agli elettori poichè riprodotto a stampa, pubbli-

cizzato dai *mass-media*, eccetera, appare una inaccettabile forzatura che, *a posteriori*, e dopo mesi di vita dell'amministrazione, lede la libera espressione democratica della volontà elettorale dei cittadini, oltre a far precipitare nel caos e nell'incertezza la vita civile di una intera provincia del nostro paese.

È d'altra parte evidente che con il comma 5 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il legislatore intendeva esplicitare la necessità di far conoscere al corpo elettorale i programmi sui quali si impegnano i vari candidati affinché gli elettori possano orientarsi nella loro scelta. È altrettanto evidente che gli albi pretori sono del tutto inadeguati all'esplicitazione dello spirito di questa norma in un'epoca in cui, tra informazione a stampa e radiotelevisiva, si rischia di essere sommersi da un eccesso di informazione. L'indicazione dell'albo pretorio è tuttavia necessaria per affermare la obbligatorietà della conoscenza pubblica dei programmi elettorali.

Per questi motivi l'articolo unico che si propone stabilisce, al comma 1, a chi spetta la responsabilità dell'affissione all'albo pretorio del programma amministrativo.

Il comma 2 prevede sanzioni amministrative per la mancata affissione da parte del segretario comunale o provinciale ai rispettivi albi pretori.

L'articolo nel suo complesso e nell'eventualità della sua applicazione elimina la possibilità di annullamento del successivo esito elettorale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «da affiggere all'albo pretorio» aggiungere: «a cura dell'amministrazione di riferimento».

2. Responsabile dell'affissione all'albo pretorio, di cui al comma 1, è il segretario comunale ovvero provinciale della amministrazione di riferimento. La mancata affissione nei termini previsti dal primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, comporta una sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni di lire.

